

## DIFFIDA AD ADEMPIERE

All'attenzione di:

- **Presidente Regione Lazio On. Nicola Zingaretti**
- **Responsabili legali pro tempore AA.SS.LL. e AA.OO. Regione Lazio Direttori generali**

Il sottoscritto Avv. Simone Epis, C.F. PSESMN85C07A246T, del foro di Roma con studio in Roma, Via Francesco Denza, 3 (si indica ai fini di eventuali comunicazioni indirizzo PEC: [simoneepis@ordineavvocatiroma.org](mailto:simoneepis@ordineavvocatiroma.org)) in qualità di procuratore e legale rappresentante, giusta procura allegata sotto la lettera "A", del Dott. Ruggero **DI BIAGI**, nato a Viterbo in data 28.09.1954, elettivamente domiciliato presso questo studio legale, in qualità di segretario nazionale UGS Confintesa.

*Premesso che:*

Nel decreto del Commissario ad Acta SSR Regione Lazio n. U00259/2014, al punto 5.6 è scritto che:

**"L'organizzazione aziendale nelle sue articolazioni deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui governo è affidato ai dipartimenti a direzione clinica, da quello assistenziale il cui governo è proprio delle UU.OO. delle professioni sanitarie, che a tal fine possono essere aggregate nel Dipartimento delle professioni sanitarie. Tale organizzazione potrà avvalersi di un'articolazione che andrà dalla struttura semplice o complessa fino alla possibilità di istituire, sulla base della complessità aziendale, il Dipartimento dell'assistenza infermieristica, ostetrica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione.**

**Il Dipartimento, ove previsto, è una struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico sanitario e tecnico della prevenzione, nonché degli operatori di supporto assistenziale che operano nell'Azienda...**".

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso al TAR Lazio, che ha annullato le parti impugnate con sentenza n. 6513/2015.

Il Commissario ad Acta ha, quindi, rinnovato quanto annullato con il decreto n. U00342/2015, utilizzando una diversa formulazione che è la seguente:

*L'organizzazione aziendale...., prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenziale agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed organizzative. Le modalità con cui si realizzerà l'integrazione dovranno essere esplicitate nel regolamento dipartimentale".*

Viceversa, gli Atti aziendali delle aziende sanitarie laziali riportano che "**Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico sanitario, tecnico della prevenzione e sociale**", reiterando la norma annullata contrariamente all'integrazione raccomandata e con il relativo studio, ricerca, predisposizione e perseguimento dei modelli organizzativi delle UU.OO. aziendali.

Contestualmente, con la stessa sentenza, il TAR ha annullato la possibilità di nominare il Direttore di Dipartimento anche in assenza del requisito della esperienza dirigenziale non inferiore a cinque anni.

Attualmente sono decorsi 5 anni senza che sia stato adempiuto a quanto prescritto nel decreto n. U00342/2015 poiché l'integrazione in oggetto non è mai stata esplicitata in alcun regolamento dipartimentale, con gravissimo nocumento dell'unitarietà dell'azione di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.

Alla luce di questo si:

## DIFFIDA

- **Regione Lazio;**
- **AA.SS.LL. e AA.OO.;**

Ad emanare ed adeguare i propri Atti aziendali e regolamenti dipartimentali secondo quanto disposto nel decreto n. U00342/2015 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della presente PEC. In assenza di adempimento, lo scrivente Avvocato farà valere ogni diritto del proprio assistito presso ogni competente sede.

Data 11.11.2020

Sottoscrizione Avv. Simone Epis